



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VOLONTARI SICILIA

sede legale in Catania (CT) Via Felice Fontana, 23

Codice Fiscale 93189490878

(iscritta nella sezione "Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di P.C. Regione Sicilia" al n. ¹²⁰⁹~~1030~~ GVS N. 375 del 16/10/2014)

Verbale di Assemblea Straordinaria

Verbale di Assemblea straordinaria del 08/10/2020

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di ottobre, alle ore 20,00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie per rendere conforme lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo Settore".

Varie ed eventuali.

Consenso dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il Sig. Duse Ferruccio e quale Segretario la Sig.ra Duse Cinzia.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con voto favorevole

Delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate del Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente, o ad un delegato da lui designato, di apportare o comunicare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore, nonché della relativa registrazione delle modifiche statutarie all'Agenzia delle Entrate.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

REG.TO AL NR 3801 SERIE 3

IL 12/10/2020 RISCOSSI € //

(*) firma su delega del Presidente Provinciale Domenico Lodato



STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

Associazione di Volontariato Gruppo Volontari Sicilia

(ai sensi della legge 266/91 e L.R. Sicilia 22/94 e s.m.i.)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio ai principi contenuti nella legge 11 agosto 1991 n. 266 e L.R. Sicilia 22/94 e ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), è costituita con sede in CATANIA VIA FELICE FONTANA 23 un'associazione di volontariato ODV, denominata "**Gruppo Volontari Sicilia**" con sigla "**G.V.S**", da ora in avanti denominata "*associazione*".

La durata dell'Associazione è illimitata.

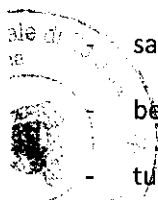
ART. 2

(Scopo, finalità e attività)



L'associazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, e persegue finalità *civiche* e di *utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di *interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati* che operano nei seguenti settori:

- assistenza socio-sanitaria;
- protezione civile;
- salvaguardia del patrimonio;
- beneficenza;
- tutela, protezione e salvaguardia del territorio.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, altre attività diverse da quelle di *interesse generale*, secondari e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità sotto indicate.

L'associazione avrà un logo che si allega allo statuto e che sarà il simbolo dell'associazione. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e si ispirano ai principi espressi nella legge 266/91 e L.R. 22/94.

L'associazione, in conformità all'atto di costituire e agli scopi che si propone, intende perseguire senza scopo di lucro, le seguenti finalità, sia d'iniziativa propria, sia su richiesta di enti, pubblici e privati:

a) l'organizzazione e la gestione del soccorso sia in regime ordinario che in caso di calamità, mediante il trasporto di ammalati, feriti, con ambulanze o autovetture predisposte, agli ospedali o dal posto di pronto

soccorso alle loro abitazioni o altre sedi;

b) l'organizzazione la gestione e l'assistenza di primo soccorso medico e infermieristico per singoli casi privati o in occasione di pubbliche manifestazioni, gare sportive e pubbliche calamità, con finalità di protezione civile;

c) la promozione di iniziative di formazione e informazione sanitaria di protezione civile, in forma diretta o in collaborazione con enti pubblici e privati.

d) l'organizzazione e la gestione di iniziative di protezione civile, come controllo del territorio, logistica, antincendio, unità di salvataggio in terra e in mare, con gruppi sanitari e gruppi cinofili.

e) la promozione di servizi per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in tutte le forme;

f) la promozione di servizi per tutti gli interventi di carattere solidale di cui abbisogni la comunità, come ad esempio nelle situazioni a rischio e in occasioni di infortuni o calamità, o per alleviare i problemi della sofferenza, della solitudine, dell'emarginazione e del disagio, e tutte quelle forme di aiuto che la famiglia ha

bisogno.
La promozione di attività editoriali inerenti le attività di volontariato.

1. L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.

2. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di Competenza degli enti pubblici.

3. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi. La quota Associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita delle qualità di aderente.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione anche nei casi di:

- mancata effettuazione del versamento della quota associativa per almeno due anni;
- indennità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'Assemblea.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono *rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione anche nei seguenti altri casi: per dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; indegnità deliberata dal Consiglio; in quest'ultimo caso non è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART.6

(Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (il Collegio dei Revisori dei Conti).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Elezioni degli Organi

1. Gli Organi associativi vengono eletti a scrutinio segreto.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. Per gli organi collegiali ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari agli eleggibili.
4. Per l'elezione del Presidente ogni avente diritto può esprimere un'unica preferenza.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne riavvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *determina* il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio dell'associazione;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *determina* gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- decide e delibera sulla *esclusione degli associati* con disposizione del Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi del medesimo articolo del presente Statuto;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*, la *trasformazione*, la *fusione* o la *scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo *scioglimento dell'Associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle decisioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, che dovranno essere adottate con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (trequarti) dei Soci aventi diritto al voto. La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all'organizzazione.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- L'Associazione di Volontariato Gruppo Volontari Sicilia, è amministrato da un Consiglio Direttivo composto almeno da cinque componenti e comunque in numero dispari eletti dall'assemblea tra i rappresentanti legali o loro delegati delle organizzazioni socie, per la durata di tre anni, e rieleggibili;
- Il Consiglio, si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di componenti, compresi tra 3 e 5 membri, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario; nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono *rieleggibili*. Tutti gli amministratori scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dieci giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; assumere il personale, nei limiti imposti dell'art. 3 comma 4 L. 266/91 oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore; nominare il segretario;

accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione ed è rieleggibile e cessa per la scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti della Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta da uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatto per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere. Essi partecipano di diritto all'Assemblea degli aderenti e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative e contributi degli aderenti; contributi dei privati; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di Organismi Internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o ancora da rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, a cura del Consiglio, i Bilanci Preventivo e Consuntivo. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore. Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del Patrimonio Sociale disponibile. Lo Scioglimento dell'Associazione **Gruppo Volontari Sicilia** è deliberato dall'Assemblea a maggioranza del $\frac{3}{4}$ (trequarti) aventi diritto al voto. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, o da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. La delibera avverrà a maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.